

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012
519/2012/R/EEL**

**ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA
SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON DISALIMENTABILI:
QUANTIFICAZIONE DEI PARAMETRI RILEVANTI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI
E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS 370/2012/R/EEL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07) e in particolare il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 337/07);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 182/10;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 127/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e in particolare l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distruzione dell’energia elettrica” (di seguito TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia:
 - a) la deliberazione 337/07 definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
 - b) il Titolo 3 del TIV disciplina l’ambito di applicazione e le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia;
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, facendo seguito alle proposte dell’Autorità segnalate nella deliberazione PAS 24/10, ha previsto, al fine di minimizzare il rischio creditizio assunto dagli esercenti la salvaguardia rispetto al crescente fenomeno del mancato pagamento delle fatture (di seguito: morosità) da parte dei clienti finali:
 - a) la definizione, da parte dell’Autorità, di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
 - b) la definizione, da parte dell’Autorità, delle modalità di attuazione delle procedure di gestione e recupero del credito, che devono essere attuate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione;
 - c) che gli oneri derivanti dall’adozione dei sopramenzionati criteri siano posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- con la deliberazione 370/2012/R/eel l’Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili oggetto del meccanismo di reintegrazione, con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell’erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti o in corso di svolgimento (periodi 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013); a tal fine, l’Autorità ha regolato:
 - a) la partecipazione al meccanismo su base volontaria (comma 3.1);
 - b) le modalità di determinazione del livello degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ed i criteri per la quantificazione di tale livello (commi 3.3 e 3.4);
 - c) le modalità di riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili (articolo 4);

- d) i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) eroga gli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia derivanti dal meccanismo di reintegrazione (articolo 5);
- e) specifiche disposizioni relative alla prima applicazione del meccanismo (articolo 6);
- ai fini della quantificazione del meccanismo di reintegrazione, il comma 3.3, della deliberazione 370/2012/R/eel prevede che gli oneri ammessi al suddetto meccanismo siano determinati considerando, tra l'altro, l'ammontare del credito non riscosso fissato pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, valorizzati:
 - a) al netto degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, dei crediti oggetto di rateizzazione nonché dei crediti eventualmente ceduti,
 - b) considerando gli interessi di mora fatturati ai clienti finali;
- l'articolo 5, della deliberazione 370/2012/R/eel definisce, tra l'altro, le procedure operative per il riconoscimento degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione, prevedendo tra l'altro che:
 - a) la Cassa pubblichi sul proprio sito internet il modello per la presentazione dell'istanza di partecipazione entro il 30 ottobre di ogni anno, e tale modello è già stato pubblicato dalla medesima Cassa,
 - b) gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione entro il 30 novembre di ogni anno,
 - c) la Cassa quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre di ogni anno;
- ai fini della prima applicazione, determinazione e quantificazione degli importi relativi agli oneri non altrimenti non recuperabili ammessi al meccanismo di reintegrazione, la citata deliberazione 370/2012/R/eel ha, in particolare, previsto che:
 - a) l'Autorità determini, con successivo provvedimento, il valore del parametro Ω_I corrispondente alla componente di commercializzazione ammessa al meccanismo (comma 4.2), nonché del parametro α_r di differenziazione territoriale della morosità (comma 3.5);
 - b) a tal fine, gli esercenti la salvaguardia forniscano alla Direzione Mercati dell'Autorità – secondo tempistiche da quest'ultima definite – le informazioni necessarie per il calcolo dei predetti parametri (comma 6.3);
 - c) l'Autorità comunichi alla Cassa i valori dei parametri Ω_I e α_r entro il termine ordinario del 30 novembre 2012 (comma 6.4);
- il parametro Ω_I è finalizzato a riconoscere a ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo di reintegrazione, un ammontare riconosciuto sulla base di una remunerazione in linea con i costi di commercializzazione sostenuti, in luogo del valore Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali; in particolare, il comma 4.2 della deliberazione 370/2012/R/eel prevede che tale parametro Ω_I sia determinato sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando:
 - a) i dati forniti dal medesimo esercente ai sensi della disciplina di cui al TIU;
 - b) eventuali ulteriori informazioni acquisite nell'ambito del relativo procedimento di determinazione del predetto parametro;

- il parametro Ω_I è determinato, con riferimento a ciascun esercente la salvaguardia, per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia relativamente all'insieme delle aree territoriali in cui l'operatore è stato selezionato come esercente la salvaguardia;
- il parametro α_r è finalizzato a considerare, nell'ambito della determinazione dell'*indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione*, di cui al comma 3.5, della deliberazione 370/2012/R/eel, la differenziazione territoriale della morosità dovuta a fattori esogeni al comportamento degli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 16 ottobre 2012, prot. Aeeg 032591 (di seguito: richiesta dati salvaguardia), la Direzione Mercati ha chiesto a ciascun esercente la salvaguardia interessato, società Exergia Spa, Enel Energia Spa e Hera Comm Srl, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla stima dei parametri Ω_I e α_r , relativamente a ciascun anno in cui le medesime società hanno svolto la funzione di esercente la salvaguardia; nell'ambito del procedimento in tal modo avviato, oltre ai dati già a disposizione dell'Autorità per effetto degli adempimenti al TIU, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l'energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili,
 - dati contabili inerenti le voci patrimoniali ed economiche riportate nei bilanci redatti ai sensi del TIU e relativi a ciascun anno di erogazione del servizio di salvaguardia,
 - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto;
- rispetto alla richiesta dati salvaguardia sono pervenute le informazioni di Enel Energia (note del 7/11/2012 prot. Aeeg 35335 e del 22/11/2012 prot. Aeeg 3752), Hera Comm (note del 13/11/2012 prot. Aeeg 36112 e del 21/11/2012 prot. Aeeg 37407) e Exergia (nota del 22/11/2012 prot. Aeeg 37677);
- dall'analisi dei dati e della documentazione acquisita sono emersi elementi di criticità, principalmente legati alla mancata possibilità di accertare che le informazioni acquisite tramite la richiesta dati salvaguardia siano veritiere ed attendibili; in particolare:
 - a) Hera Comm Srl ha fornito alcune delle informazioni riferite agli anni 2009 e 2010 evidenziando dei livelli e delle modalità di imputazione dei costi che risultano diversi rispetto ai dati precedentemente trasmessi dalla medesima società nell'ambito degli adempimenti periodici previsti dal TIU;
 - b) Exergia Spa, nell'ambito degli adempimenti periodici previsti dal TIU, ha omesso di inviare i dati contabili separati per attività, relativamente agli esercizi per cui è stata selezionata come esercente la salvaguardia; tali dati contabili sono necessari per verificare la correttezza delle informazioni comunicate nella richiesta dati salvaguardia (e nell'istanza di partecipazione da

inviare alla Cassa), con la conseguenza che la loro mancata disponibilità non consente di calcolare i parametri Ω_I e α_r ;

- con note in data 12 novembre 2012 (prot. Aeeg 35895) e in data 29 novembre 2012 (prot Aeeg 38724 e 38728), la Direzione Mercati dell'Autorità ha comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 244/01, le criticità richiamate alle lettere (a) e (b) del precedente punto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in termini generali, la determinazione dei parametri Ω_I e α_r nei confronti di ciascun esercente la salvaguardia costituisce presupposto per l'operatività, nei confronti del medesimo esercente, del meccanismo di reintegrazione; pertanto, sino alla positiva conclusione – da parte dell'Autorità – del procedimento di determinazione dei parametri che riguardano il singolo esercente, la Cassa non può procedere a valutare l'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione eventualmente presentata dal medesimo esercente;
- inoltre, ai sensi del comma 4.1, della deliberazione 370/2012/eel, la determinazione del valore del parametro α_r del singolo esercente la salvaguardia condiziona l'operatività del meccanismo di reintegrazione anche con riferimento ai restanti altri esercenti; pertanto, sotto tale aspetto, qualora l'esercente interessato non fornisca gli elementi necessari per calcolare il valore di tale parametro, si pone comunque l'esigenza di una sua determinazione – anche se sulla base di altri criteri – al fine di non vanificare l'applicazione dello stesso meccanismo di reintegrazione e di non pregiudicare i restanti esercenti che hanno fornito i dati richiesti;
- infine, la quantificazione dei crediti non riscossi deve tenere in considerazione le modalità di gestione dei versamenti dell'IVA; in particolare ai casi in cui gli esercenti hanno titolo, poiché ne ricorrono le condizioni ai sensi della normativa vigente, ad ottenere il recupero dell'IVA precedentemente versata.

RITENUTO:

- opportuno determinare il parametro Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione sostenuti dagli operatori e che tali costi:
 - a) comprendano i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto;
 - b) non comprendano i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- opportuno prevedere che ai fini della quantificazione del parametro Ω_I del precedente punto:
 - a) il livello dei costi di commercializzazione sia determinato sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;

- b) il capitale investito netto rettificato (CIN) sia fissato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sia fissato sulla base del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC utilizzato per la remunerazione dell'attività di commercializzazione al dettaglio degli esercenti la maggior tutela del periodo 2008-2011, adeguato per tenere conto di un livello di tasso nominale;
- opportuno non considerare, nell'ambito della determinazione del parametro Ω_I , il rischio creditizio dei clienti disalimentabili in quanto il differenziale tra il parametro Ω e il parametro Ω_I ha la finalità di rettificare il livello degli oneri ammessi con esclusivo riferimento ai clienti non disalimentabili non paganti e relativamente agli oneri cui si fa richiesta di ammissione;
- opportuno limitare esclusivamente all'anno 2011 la determinazione del parametro Ω_I relativo al periodo di esercizio attuale (2011-2013), rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione del parametro medesimo relativo alla parte rimanente (2012-2013) del periodo attuale;
- opportuno definire la modalità di calcolo del parametro Ω_i medio nazionale associato a ciascun esercente come media degli Ω_r , offerti dall'esercente medesimo in ciascuna area territoriale (aggregazione di regioni), ponderata per l'energia fornita;
- opportuno differenziare il parametro α_r per area territoriale e determinare tale parametro, considerando:
 - a) l'incidenza della morosità in ciascuna regione, pari al rapporto tra gli oneri della morosità ammissibili al meccanismo, come dichiarati dagli esercenti nella richiesta dati salvaguardia, e quanto complessivamente fatturato ai clienti non disalimentabili;
 - b) il peso dell'energia elettrica fornita ai clienti non disalimentabili in ciascuna regione dell'area territoriale;
- opportuno che la formula relativa alla quantificazione del parametro α_r sia fissata in modo tale da:
 - a) determinare livelli elevati per aree territoriali caratterizzate da una bassa incidenza della morosità e, viceversa, livelli minori per le aree con incidenza della morosità più alta, in modo che l'indice di ammissibilità risulti più basso nei casi di alta incidenza di morosità dovuta a fattori di comportamento esogeni; a tal fine, considerare l'inverso del rapporto di cui al punto a) del precedente alinea;
 - b) escludere i fattori endogeni di comportamento dei singoli esercenti la salvaguardia, considerando a tal fine l'incidenza della morosità che mediamente ha caratterizzato ciascuna regione in tutti gli esercizi di salvaguardia, prescindendo dalle aggregazioni in aree territoriali e dagli esercenti la salvaguardia che nel tempo si sono susseguiti in esito alle procedure concorsuali.

RITENUTO, INOLTRE:

- necessario integrare le previsioni di cui alla deliberazione 370/2012/R/eel, al fine di tenere conto degli ulteriori elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla determinazione dei parametri Ω_l e α_r ;
- necessario, a tal fine:
 - a) modificare le modalità di quantificazione del livello degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazioni di cui al comma 3.3 della deliberazione 370/2012/R/eel, al fine di prevedere che:
 - nei casi in cui ricorrano le condizioni, ai sensi della normativa vigente, per ottenere il rimborso dell'IVA precedentemente versata, l'ammontare dei crediti non riscossi sia determinato al netto degli ammontari relativi all'IVA;
 - successivamente all'ottenimento dell'ammontare di reintegrazione, sia esplicitato l'obbligo di versare alla Cassa gli importi relativi all'IVA per cui l'esercente ottiene un rimborso qualora l'IVA sia riferita a crediti oggetto dell'ammontare di reintegrazione;
 - b) modificare le previsioni di cui alle procedure operative relative al riconoscimento degli oneri del meccanismo di reintegrazione, definite dall'articolo 5 della deliberazione 370/2012/R/eel, al fine di definire appositi criteri in tema di quantificazione dell'*indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione* $\overline{I^{AMM}}$ nei casi in cui alcuni soggetti non ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al comma 5.3 della citata deliberazione 370/2012/R/eel;
 - c) nell'ambito della determinazione degli ammontari di reintegrazione, di cui all'art. 4 della deliberazione 370/2012, calcolare il parametro Ω associato a ciascun esercente, come media degli Ω_r ponderata per l'energia fornita in ciascuna area territoriale;
 - d) calcolare il termine di cinque anni di cui al comma 5.5 della deliberazione 370/2012/R/eel, entro il quale la Cassa aggiorna i valori degli indici di ammissibilità degli oneri rideterminando i livelli dell'ammontare riconosciuto, a partire dalla prima sessione del meccanismo di reintegrazione relativa al periodo di esercizio;
- opportuno, ai fini di trasparenza, inserire nella deliberazione 370/2012/R/eel i livelli dei parametri Ω_l e α_r ;
- necessario, con riferimento alla prima applicazione delle disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione, modificare le tempistiche previste dalla deliberazione 370/2012/R/eel in quanto, anche in ragione delle modifiche sopra menzionate, l'istanza presentata dagli esercenti la salvaguardia deve essere integrata;
- opportuno, a tal fine, prevedere che:
 - a) la Cassa modifichi, in coerenza con la deliberazione 370/2012/R/eel modificata dal presente provvedimento, il modello di presentazione dell'istanza e pubblici tale modello entro il 31 gennaio 2013;
 - b) gli esercenti che hanno già presentato istanza al 30 novembre 2012 integrino tale istanza sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla precedente lettera a) entro il 31 marzo 2013;

- opportuno prevedere che la Cassa:
 - a) eroghi entro il 31 dicembre 2012, a titolo di acconto, agli esercenti che hanno presentato istanza al 30 novembre 2012 un ammontare pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi dichiarata nell'istanza presentata; stabilendo al contempo che la quantificazione delle determinazioni definitiva avvenga entro il 30 giugno 2013 sulle base delle informazioni di cui al precedente punto, lettera b);
 - b) utilizzi, al fine dell'erogazione di cui alla precedente lettera a) il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT, prevedendo al contempo la Cassa possa utilizzare temporaneamente le giacenze esistenti presso altri conti o fondi da essa gestiti sulla base di altri provvedimenti dell'Autorità; in tale caso, deve essere garantita la capienza dei conti o dei fondi dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

RITENUTO, INFINE:

- in considerazione della mancata possibilità di verificare la coerenza con i dati inviati ai sensi del TIU di alcune delle informazioni comunicate da Hera Comm Srl riferite agli anni 2009 e 2010, opportuno prevedere che il livello del parametro Ω_I relativo al periodo di esercizio 2009-2010 sia determinato stimando in via prudenziale il dato non coerente con i conti annuali separati già presentati dalla medesima società;
- opportuno stabilire che, nelle more della presentazione delle rettifiche dei conti annuali separati da parte di Hera Comm Srl, gli eventuali versamenti da parte di Cassa si riferiscano esclusivamente a quelli a titolo di acconto;
- che, a fronte dell'omessa trasmissione da parte di Exergia Spa dei dati contabili separati per attività prevista dal TIU, non sussistano i presupposti per procedere al calcolo dei parametri Ω_I e α_r relativi a tale società con dati verificabili;
- al solo fine di garantire l'operatività del meccanismo di reintegrazione nei confronti degli altri esercenti la salvaguardia, opportuno, comunque, determinare il valore del parametro α_r relativamente alla società, utilizzando a tal fine criteri cautelativi;
- in assenza della determinazione del valore del parametro Ω_I relativo a Exergia Spa, al fine comunque di garantire alla società di beneficiare del meccanismo di reintegrazione qualora provveda a fornire i dati contabili richiesti dal TIU, opportuno sospendere la partecipazione di Exergia Spa a tale meccanismo nelle more di tale adempimento, e comunque non oltre 5 anni dalla data di notificazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che alla deliberazione 370/2012/R/eel siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 3.3 la definizione CNR_i è sostituita dalla seguente definizione:

- o “ CNR_i è l’ammontare del credito non riscosso dell’ i -esimo esercente partecipante alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, valorizzati al netto degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, nonché dei crediti eventualmente ceduti, e comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali. I crediti sono al netto degli ammontari relativi all’IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l’esercente ha titolo a presentare richiesta di rimborso. Sono esclusi dal calcolo del credito non riscosso i crediti oggetto di rateizzazione;”
- b) il comma 3.5 è modificato come segue:
 - i) la formula dell’ *Indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione* è sostituita dalla seguente

$$“ I_i^{AMM} = \frac{\sum_r \left(\frac{O_{i,r}^{AMM}}{FATT_{i,r}^{NON DIS}} * \alpha_r \right) * E_{i,r}}{\sum_r E_{i,r}} ”,$$
 - ii) la definizione di $FATT_{i,r}$ è sostituita con la seguente

“ $FATT_{i,r}^{NON DIS}$ è il fatturato relativo a tutti i clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia nell’area territoriale r dal medesimo esercente;”
 - iii) la definizione α_r è sostituita dalla seguente definizione:

“ α_r è, per ciascuna area territoriale, il parametro di differenziazione territoriale della morosità determinato ai sensi della Tabella 1 allegata al presente provvedimento;”
 - iv) nella definizione di $E_{i,r}$ sono eliminate le seguenti parole “cui sono associati gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione;”
- c) al comma 4.1, dopo la definizione E_i , è aggiunta la seguente definizione:

“ Ω è l’ Ω medio associato all’esercente i , calcolato come media degli Ω_r offerti dal medesimo esercente ponderata per l’energia fornita in ciascuna area territoriale r .”
- d) al comma 4.2, dopo le parole “la salvaguardia.” sono inserite le seguenti parole:

“I livelli del parametro Ω_{Ii} sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.”
- e) il comma 4.3 è soppresso;
- f) il comma 5.1 è sostituito dal seguente comma:

“5.1 Ai fini della partecipazione al meccanismo di reintegrazione l’esercente partecipante è tenuto a presentare alla Cassa l’istanza di cui al comma 3.1 con riferimento a:

 - a) ciascun periodo della salvaguardia passato e per l’anno 2011 del periodo di esercizio attuale, entro il 30 novembre 2012,
 - b) il periodo di esercizio attuale, anni 2012 e 2013, entro il 30 novembre 2014.”;

- g) Il comma 5.2 è sostituito dal seguente comma:
 “5.2 La Cassa:
 a) entro l’ultimo giorno del secondo mese precedente i termini cui al comma 5.1 pubblica sul proprio sito internet, il modello per la presentazione dell’istanza di cui al comma 3.1 e per la comunicazione di cui al comma 5.3;
 b) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ai termini cui al comma 5.1 quantifica, sulla base delle informazioni ricevute, gli ammontari AR_i di cui all’articolo 4 da riconoscere e versa a ciascun esercente partecipante l’ammontare spettante.”;
- h) il comma 5.3, è modificato come segue:
 i) le parole “Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno,” sono sostituite dalle parole “Cassa, entro i termini di cui al comma 5.1,”
 ii) dopo le parole “di reintegrazione I^{AMM} .” sono aggiunte le seguenti parole: “Ai fini della determinazione del suddetto indice, in caso di mancato adempimento all’invio di tali informazioni da parte degli esercenti la salvaguardia, la Cassa si attiene alle disposizioni di cui al comma 5.8.”;
- i) il comma 5.4 è modificato come segue:
 i) le parole “, entro il medesimo termine di cui al comma 5.1,” sono sostituite dalle seguenti parole “, entro i medesimi termini di cui al comma 5.1,”
 ii) alla lettera a) le parole “e del credito eventualmente oggetto di cessione;” sono sostituite con le seguenti “, del credito eventualmente oggetto di cessione e degli importi relativi all’IVA precedentemente versata per cui l’esercente ha ottenuto il rimborso;”;
- j) al comma 5.5 le parole “dalla prima comunicazione;” sono sostituite dalle seguenti parole “dalla prima sessione del meccanismo di reintegrazione relativa al periodo di esercizio oggetto di reintegrazione;”;
- k) il comma 5.6 è modificato come segue:
 i) le parole “Cassa, entro il 15 gennaio di ogni anno,” sono sostituite con le seguenti parole “Cassa, entro il giorno 15 del terzo mese successivo i termini di cui al comma 5.1”,
 ii) dopo le parole “comma 5.5.” sono inserite le seguenti parole: “Nella medesima comunicazione la Cassa indica altresì i soggetti inadempienti alla comunicazione di cui al comma 5.3.”;
- l) al comma 5.7 le parole “società.” Sono sostituite dalle seguenti “società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU”.
- m) dopo il comma 5.7 è aggiunto il seguente comma:
 “5.8 In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 5.3, la Cassa calcola l’*indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione I^{AMM}* imponendo, con riferimento all’esercente inadempiente i :

- i) $\frac{O_{i,r}^{AMM}}{FATT_{i,r}^{NON DIS}}$ pari alla media dei medesimi rapporti relativi alle aree territoriali servite dagli esercenti la salvaguardia adempienti,
- ii) $E_{i,r}$ pari alla media dell'energia elettrica prelevata nelle aree territoriali servite dagli esercenti la salvaguardia adempienti.”;
- n) il comma 6.1 è sostituito dal seguente comma:
 “6.1 In sede di prima applicazione, gli ammontari sono determinati con riferimento a ciascuno dei periodi passati e, a titolo di acconto, all'anno 2011.”
- o) il comma 6.4 è sostituito dal seguente comma
 “6.4 Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 6.1 per l'ammontare dei crediti non riscossi l'esclusione degli importi relativi all'IVA si applica con riferimento ai casi in cui il singolo esercente ha operato ai sensi della normativa vigente per richiedere il rimborso o la sospensione dell'IVA”
- p) al comma 7.1, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e):
 “e) definire i parametri Ω_{li} relativi al periodo di esercizio attuale (2011 – 2013), ai fini della quantificazione a titolo definitivo.”
- q) sono allegate le seguenti tabelle:

Tabella 1 - Parametri α di differenziazione territoriale della morosità per area territoriale e per procedura concorsuale.

Procedura concorsuale	Regioni comprese nell'area territoriale	Area Territoriale	α
1/5/2008 - 31/12/2008	Liguria ,Piemonte ,Valle D'Aosta	a)	22,18
	Lombardia, Trentino Alto Adige	b)	32,97
	Emilia Romagna ,Veneto ,Friuli Venezia Giulia	c)	9,96
	Marche, Sardegna, Toscana, Umbria,	d)	43,40
	Abruzzo, Lazio, Molise	e)	9,99
	Basilicata ,Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	f)	16,04
2009-2010	Liguria ,Piemonte ,Valle D'Aosta	1	22,18
	Lombardia	2	36,14
	Friuli Venezia Giulia ,Emilia Romagna ,Veneto	3	11,60
	Emilia Romagna	4	10,52
	Toscana	5	65,92
	Marche ,Umbria	6	24,47
	Sardegna	7	46,26
	Campania	8	13,09
	Abruzzo ,Lazio ,Molise	9	9,99
	Basilicata ,Puglia	10	31,80
	Calabria	11	16,45
	Sicilia	12	10,62
2011-2013 - Anno 2011	Liguria ,Piemonte ,Valle D'Aosta	1	22,18
	Lombardia	2	36,14
	Friuli Venezia Giulia ,Trentino Alto Adige ,Veneto	3	11,60
	Emilia Romagna	4	10,52
	Toscana	5	65,92
	Marche ,Umbria	6	6,00
	Sardegna	7	46,26
	Campania	8	13,09
	Abruzzo ,Lazio	9	9,62
	Puglia ,Molise	10	35,24
	Calabria; Basilicata	11	15,47
	Sicilia	12	10,62

Tabella 2 - Parametri Ω_{li} per esercente la salvaguardia e per procedura concorsuale.

Procedura concorsuale	Esercente la salvaguardia	Ω_{li} €/MWh
1/5/2008 - 31/12/2008	Enel Energia	4,96
	Exergia	Determinazione sospesa
2009-2010	Enel Energia	8,19
	Hera Comm	1,74
	Exergia	Determinazione sospesa
2011-2013 - Anno 2011	Enel Energia	5,47
	Hera Comm	6,44
	Exergia	Determinazione sospesa

2. di prevedere che, in sede di prima applicazione, si applichino le seguenti procedure operative:
 - a) la Cassa provveda a integrare, in coerenza con la deliberazione 370/2012/R/eel modificata dal presente provvedimento, il modello di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1, della citata deliberazione e pubblici tale modello entro il 31 gennaio 2013;
 - b) gli esercenti che hanno presentato istanza al 30 novembre 2012 integrino tale istanza sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla precedente lettera a) entro il 31 marzo 2013;
3. di stabilire che, ai fini dell'erogazione degli ammontari, di cui all'articolo 4, della deliberazione 370/2012/R/eel, da riconoscere a ciascun esercente partecipante, la Cassa, fermo restando quanto previsto dal punto 4.:
 - a) eroghi entro il 31 dicembre 2012, a titolo di acconto, agli esercenti che hanno presentato istanza al 30 novembre 2012 un ammontare pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi dichiarata nell'istanza presentata,
 - b) utilizzi, ai fini dell'erogazione di cui alla lettera a), il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT, nonché temporaneamente le giacenze esistenti presso altri conti o fondi gestiti sulla base di altri provvedimenti dell'Autorità; in tale caso, deve essere garantita la capienza dei conti o dei fondi dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti nonché al progressivo reintegro;
 - c) effettui la quantificazione delle determinazioni sulle base delle informazioni di cui al punto 3 e comunichi tali quantificazioni all'Autorità entro il 15 maggio 2013;
 - d) provveda al versamento per la quota di conguaglio agli esercenti partecipanti al meccanismo di reintegrazione entro il 30 giugno 2013;
4. di prevedere che:
 - a) per Exergia Spa non siano effettuati i versamenti di cui alle lettere a) e d) del punto 3 fino alla quantificazione dei parametri Ω_{li} e che tale quantificazione verrà effettuata dall'Autorità successivamente all'invio da parte di tale società delle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU, relative agli esercizi che si aprono dopo il 31 dicembre 2007;

- b) per Hera Comm Srl non siano effettuati i versamenti di cui alla lettera d) del punto 3. fino alla rettifica dei dati relativi agli esercizi 2009 e 2010 presentati ai sensi del TIU, in tale caso la Direzione Mercati comunica alla Cassa il venire meno di tale sospensione;
- 5. di comunicare il seguente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza nonché a Enel Energia, Exergia ed Hera Comm;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 370/2012/R/eel, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni